

R.G. n. 18/2019 Sovr.



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile**

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di accordo elaborata dall'OCC dott. Giulio Meringolo su istanza di **Mosciaro Fausto**;
letti gli atti ed i documenti,

ravvisata l'urgenza nel provvedere nonostante il pur recente deposito del piano (21.6.2019) atteso la pendente procedura esecutiva presso terzi n. 640/2018 RGEM

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Cosenza, Via Popilia, 252/S,;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione e del creditore privilegiato mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 20%;
- durata complessiva in 5 anni e nove mesi per un totale di 23 rate trimestrali;

preso atto della circostanza che:



- la proposta, come indicata nel piano allegato, è garantita da un credito certo, rappresentato dalla pensione erogata dall'I.N.P.S.;
- il professionista con funzione di OCC attesta come non sia possibile l'alternativa liquidatoria in quanto l'istante non possiede alcun bene immobile;

considerata il giudizio finale reso dall'OCC di fattibilità del Piano del consumatore proposto, ex art. 8 della Legge 3/2012, dal Sig. Fausto Mosciaro;

(l) ritenuto che profilo non ostativo alla fissazione dell'udienza per la valutazione dei presupposti per addivenire all'omologa, e tuttavia meritevole di esame da parte del Giudice e di necessari chiarimenti e integrazioni da parte del ricorrente, con parere da svolgersi a cura dell'OCC, sia il profilo della meritevolezza atteso che:

- l'art. 12 bis co.3 l.3/2012 prevede che il Giudice omologa il piano "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali";
- nella fattispecie risulta essere stato compiuto ricorso continuativo e in un periodo concentrato al credito da finanziamento, in apparenza dovuto a un peggioramento della situazione economica dell'istante a partire dagli anni 2012-2013, nei quali sono stati contratti una serie di finanziamenti con lo scopo di dare un aiuto materiale ai propri figli, disoccupati e con familiari e figli minori a carico, oltre che per far fronte alle spese e cure mediche dell'istante;
- ritenuto opportuno fornire la prova di quanto asserito e dimostrare il nesso causale tra i due accadimenti indicati (aiuto ai figli, necessità di spese mediche dell'istante) e il sopravvenuto indebitamento;

precisato che in ogni caso il piano sarà oggetto di discussione all'udienza infra indicata, anche in ipotesi di mancata integrazione in relazione al profilo della meritevolezza, ma il profilo potrà essere dirimente ai fini dell'omologa o del suo diniego;

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il ricorrente e il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato (con particolare riferimento al profilo sub (l), o diversamente confermare la proposta per come già depositata

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **12 settembre 2019 ore 10:15;**

ORDINA



che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 20 luglio 2019;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 20 luglio 2019.

SOSPENDE

fino al momento in cui diverrà eventualmente definitivo il provvedimento di omologa le procedure esecutive in corso –ivi compresa la proc. esec presso terzi n.640/2018 RGEM Tribunale di Cosenza-, atteso che per il loro stato potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Si trasmetta con urgenza alla cancelleria esecuzioni mobiliari e presso terzi affinché la stessa depositi il presente provvedimento nel fascicolo telematico

Cosenza, 30/06/2019

Il G.D.
Dott. Giorgio Previte

